



COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 41

Seduta pubblica

OGGETTO: TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19:30 in Bibbiano, nella sede Municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

01 - Venturelli Sandro	presente
02 - Tognoni Paola Delfina	assente
03 - Chierici Roberta	presente
04 - Cutroni Roberto	assente
05 - Bianconi Lina	presente
06 - Veneselli Mattia	presente
07 - Bertozzi Gabriele	presente
08 - De Gregorio Mario	presente
09 - Curti Matteo	presente
10 - Arduini Luigi	presente
11 - Violi Fulvio	presente
12 - Burani Jgor	presente
13 - Catellani Paolo	presente
14 - Carriero Domenico	presente
15 - Cassinadri Andrea	presente
16 - Zamboni Ivo	presente
17 - Farioli Christian	presente

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Catellani Emilio; Beltrami Umberto

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: Tognoni Paola Delfina

Assiste il Segretario comunale Sig. Messina dott.ssa Anna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Venturelli dr. Sandro.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Delibera n. 041

Data 24/07/13

Oggetto: tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il comma 16, dell'art. 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- con Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

PREMESSO che:

- con l'art. 14 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata introdotta una nuova disciplina di prelievo di natura tributaria relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, denominata TARES (Tributo comunale sui rifiuti e servizi);
- tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- ai sensi del comma 13, dell'art. 14, del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011) alla tariffa determinata si applicherà una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili; per il 2013, così come disposto dall'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013, la maggiorazione standard è pari a 0,30 euro per metro quadrato, non modificabile da parte dei Comuni, riservata e da corrispondere direttamente allo Stato, versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 201, del 2011;
- ai sensi del comma 9, dell'art. 14, del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011), i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

PREMESSO altresì che, con altrettante deliberazioni di Consiglio Comunale, in corso di approvazione in data odierna, e dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono approvati rispettivamente:

- il Regolamento TARES;
- il Piano Finanziario complessivo TARES per l'anno 2013;

VISTO che nel Piano finanziario complessivo TARES per l'anno 2013 viene definita la suddivisione dei costi nelle loro tipologie di costi fissi e di costi variabili, secondo la classificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cfr. tra l'altro le ripartizioni di costi di cui al Piano finanziario approvato da ATERSIR con deliberazione n. CAMB/2013/10 del 24 aprile 2013 avente ad oggetto: "Approvazione dei Piani Finanziari per l'anno 2013 dei Comuni del territorio provinciale di Reggio Emilia", e le classificazioni di costi di cui alla deliberazione ATERSIR n. CLRE/2013/4 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto: "Piani finanziari del servizio rifiuti urbani anno 2013 – consultazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c, della L.R. n. 23/2011");

DATO ATTO che, ai sensi del comma 23, dell'art. 14, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella L. n. 214/2011), le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, sono approvate con deliberazione di Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo (cfr. Regolamento, art. 11, comma 3);

CONSIDERATO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 6/5/2013 avente ad oggetto la "determinazione della scadenza e del numero delle rate di versamento della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e servizi) per l'anno 2013" è stato disposto:

- che il tributo Tares per l'anno 2013 dovrà essere riscosso direttamente dal Comune in n. 3 rate, contenenti le prime n. 2 rate un importo pari a 2/3 di quanto definito secondo l'impianto di calcolo della TARSU anno 2012, e l'ultima rata la restante parte determinata in base all'impianto di calcolo e alle tariffe della Tares anno 2013, con l'eventuale conguaglio che si rendesse necessario;
- che il pagamento della quota parte spettante allo Stato, ai sensi dell'art. 14, comma 13, del D.L. n. 6/12/2011, n. 201 (convertito nella L. n. 214/2011), sarà effettuato sull'ultima rata, nel rispetto delle norme vigenti;
- di rinviare a successivi atti deliberativi, di competenza del Consiglio Comunale, per l'approvazione delle tariffe della Tares anno 2013 e del Regolamento del tributo;

STABILITO che:

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica (art. 4, D.P.R. n. 158/99);
- il calcolo della tariffa per le utenze domestiche dovuto per la parte fissa è collegata al numero di mq. occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99, e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso Decreto (art. 5, D.P.R. n. 158/99) ;
- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall'attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99), e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso Decreto;

VISTO che, secondo quanto disposto dal Regolamento, art. 12, comma 4, lettera a), ai fini della definizione della tariffa, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche deve avvenire secondo criteri razionali;

RITENUTO pertanto di ripartire i costi fissi e variabili tra le varie utenze con criteri razionali, nel seguente modo:

- per quanto riguarda i costi variabili, utilizzando il criterio di ripartizione suggerito nella medesima lettera a) del comma 4 dell'art. 14 del Regolamento, ovvero sia suddividendoli tra utenze domestiche e non domestiche in base alle quantità dei rifiuti prodotti, da attribuire alle utenze non domestiche attraverso i coefficienti Kd di cui al D.P.R. n. 158/99, e a quelle domestiche per differenza;
- le quantità di rifiuti prodotti sono state effettivamente stimate per l'anno di competenza sulla base del dato oggettivo proveniente dal MUD del 2012 per il Comune di Bibbiano, ammontante a 7.221.730 Kg di rifiuti smaltiti;
- per quanto riguarda i costi fissi, in modo pari al 50 % per ciascun tipo di utenza;

STABILITO che, ai fini dell'addivenire al quantum di entrata teorica da utilizzare come base per il calcolo delle tariffe, alla previsione di entrata di 1.442.675,42 euro (totale costi fissi e variabili) di cui al Piano finanziario complessivo TARES per l'anno 2013, occorre:

- detrarre il contributo di cui al comma 14, dell'art. 14, del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011), per quanto concerne le istituzioni scolastiche pubbliche (il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo TARES);
- sommare un importo stimato di 10.000 euro onde tenere conto delle riduzioni previste dalla Legge e dal Regolamento che non devono essere finanziate con altre entrate di bilancio, ma bensì con la stessa TARES;

VISTO che il Regolamento, all'art. 13, dispone di assicurare una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella L. n. 214/2011);

RITENUTO pertanto di prevedere, per l'anno 2013, una percentuale pari al 12 % di riduzione della parte variabile riferita alle utenze domestiche, in conformità di quanto stabilito al comma 2, dall'art. 13 del Regolamento, considerando tale abbattimento su base comunale e collettiva, tenuto conto della raccolta differenziata realizzata nell'anno precedente;

RITENUTO altresì che per la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto stabilito dal comma 3, dell'art. 13 del Regolamento, già nel Piano finanziario redatto dal gestore si è tenuto conto dei contributi avuti dal sistema CONAI (cfr. deliberazione ATERSIR n. CLRE/2013/4 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto: "Piani finanziari del servizio rifiuti urbani anno 2013 – consultazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c, della L.R. n. 23/2011");

CONSIDERATO che l'art. 14 del Regolamento prevede per le utenze non domestiche:

- l'applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 18, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella L. n. 214/2011);
- che detto coefficiente si applichi alla parte variabile della tariffa delle singole utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, non conferiti al servizio pubblico;

CONSIDERATO altresì che il comma 4, del succitato art. 14 del Regolamento, dispone che la riduzione di cui sopra viene accordata purché il quantitativo effettivo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, avviati al recupero, non conferiti al servizio pubblico, rappresenti almeno il 60 % della produzione annua complessiva di rifiuti urbani/assimilati, calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo;

RITENUTO pertanto di stabilire, per l'anno 2013, per le utenze non domestiche, sulla base di quanto previsto nel comma 3, dell'art. 14 del Regolamento, una percentuale di riduzione:

- pari al 20 % della parte variabile della tariffa nel caso di una produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, avviati al recupero, non conferiti al servizio pubblico, compresa tra il 60 % e l' 80 % della produzione annua complessiva di rifiuti urbani/assimilati come sopra definita;
- pari al 30 % al superamento dell' 80 %;

VISTO che i coefficienti Kb, Kc, Kd, come previsto dal Regolamento TARES all'art. 12, comma 4, lettera b), debbono essere scelti dal Consiglio Comunale, in particolare definendone i valori tra i minimi e i massimi previsti dal D.P.R. n. 158/99;

RITENUTO pertanto di definire, ai fini del calcolo delle tariffe, i coefficienti K per l'anno 2013 nel modo che segue:

	UTENZE DOMESTICHE	KA	KB
1	Famiglie di 1 componente	0,80	0,94
2	Famiglie di 2 componenti	0,94	1,70
3	Famiglie di 3 componenti	1,05	2,10
4	Famiglie di 4 componenti	1,14	2,52
5	Famiglie di 5 componenti	1,23	2,97
6	Famiglie di 6 o più componenti	1,30	3,40
	UTENZE NON DOMESTICHE	KC	KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,30	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,60	4,90
6	Esposizioni, autosaloni	0,48	4,01
7	Alberghi con ristorante	1,57	12,91
8	Alberghi senza ristorante	1,06	8,71
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedali	1,26	10,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,34	10,98
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,35	11,04
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,70	13,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,80	6,53
16	Banchi di mercato beni durevoli (per utenze giornaliere)	2,68	21,96
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,87	7,17
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,84	6,87
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,01	8,25
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,21	18,08
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76

28	Ipermercati di generi misti	2,56	21,01
29	Banchi di mercato generi alimentari (per utenze giornaliere)	5,60	45,92
30	Discoteche, night club	1,78	14,61

RAVVISATO che le oscillazioni dei coefficienti Kb, Kc, Kd, rientrano nei range di minimo e di massimo:


- con scostamenti dal minimo mai superiori all'85 % della variazione tra massimo e minimo;
- ad eccezione della categoria non domestica n. 12 (Banche ed istituti di credito), per la quale si sono invece scelti i coefficienti massimi previsti dal D.P.R. n. 158/99, per calmierare la differenza con la categoria non domestica n. 11 (Uffici, agenzie, studi professionali), per la quale già i coefficienti minimi previsti dallo stesso Decreto sono molto superiori rispetto ai massimi della n. 12, dal momento che le tipologie di rifiuto prodotte da queste due categorie si ritengono molto simili tra loro;

RAVVISATO altresì che, per le categorie non domestiche n. 16 e n. 29, relativamente rispettivamente ai banchi di mercato di beni durevoli e a quelli di generi alimentari, nel caso di occupazioni giornaliere, è già stata prevista la maggiorazione del 60 %, nei coefficienti K, al fine di tenere conto di quanto previsto dal Regolamento, all'art. 22, comma 2, in tema di tributo giornaliero;

DATO ATTO che per utenze domestiche con n. 1 componente debbano intendersi anche quelle dei non residenti, prive di occupanti, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 8 del Regolamento, che attribuisce un numero di occupanti pari a 1 ad esempio per le seconde case tenute a disposizione senza occupanti residenti;

CONSIDERATO che, ai fini del calcolo delle tariffe, per il numero di utenze domestiche (residenti e non residenti) e non domestiche, per il numero di occupanti le utenze domestiche, nonché per le superfici imponibili delle diverse utenze, si fa riferimento a quanto presente negli archivi di gestione del tributo e nelle banche dati anagrafiche;

DEFINITA pertanto la seguente ripartizione finale dei costi complessivi tra le utenze domestiche e non domestiche:



PRESO ATTO che il comma 15, dell'art. 13, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella L. n. 214/2011), dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota n. 5343 del 6 aprile 2012 della Direzione del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale chiarisce che gli atti relativi all'approvazione delle tariffe dei tributi locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che, con il DL. n. 54/2013, il Governo si è riservato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa quella del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dagli esiti ancora del tutto sconosciuti, e che pertanto sono possibili delle revisioni sulla materia disciplinata, a seconda degli sviluppi che si avranno nel prosieguo;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 (convertito nella L. n. 213/2012), e dell'art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 15

consiglieri votanti n. 11

consiglieri astenuti n. 04 (Arduini Luigi gruppo "Insieme per Bibbiano", Zamboni Ivo gruppo "Rifondazione Comunista-Comunisti Italiani", Catellani Paolo e Carriero Domenico gruppo "PDL-Lega Nord Bibbiano")

voti contrari n. 02 (Farioli Christian gruppo "UDC-Unione di Centro" e Cassindari Andrea gruppo "PDL-Lega Nord Bibbiano")

voti favorevoli.....n. 09

DELIBERA

per le motivazioni in premessa riportate:

1. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013, per le utenze domestiche e non domestiche, secondo i prospetti allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti della stessa (allegato 1);
2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
3. di dare atto che per le categorie non domestiche n. 16 e n. 29, relativamente rispettivamente ai banchi di mercato di beni durevoli e a quelli di generi alimentari, nel caso di occupazioni giornaliera, è già stata prevista la maggiorazione del 60 % al fine di tenere conto di quanto previsto dal Regolamento, all'art. 22, comma 2, in tema di tributo giornaliero;
4. di dare atto che, per l'anno 2013, viene prevista una percentuale pari al 12 % di riduzione della parte variabile riferita alle utenze domestiche, al fine di assicurare una riduzione per la raccolta differenziata associabile a tali utenze, in conformità di quanto stabilito al comma 2, dall'art. 13 del Regolamento, considerando tale abbattimento su base comunale e collettiva, tenuto conto della raccolta differenziata realizzata nell'anno precedente;
5. di stabilire, per l'anno 2013, per le utenze non domestiche, sulla base di quanto previsto nel comma 3, dell'art. 14 del Regolamento, al fine di assicurare una riduzione della tariffa per coloro che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, una percentuale di riduzione:
 - pari al 20 % della parte variabile della tariffa nel caso di una produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, avviati al recupero, non conferiti al servizio pubblico, compresa tra il 60 % e l' 80 % della produzione annua complessiva di rifiuti urbani/assimilati, calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo;
 - pari al 30 % al superamento dell' 80 %;
6. di dare atto che le suddette tariffe sono al netto del Tributo provinciale di cui al comma 28, dell'art. 14, del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011), e della maggiorazione di cui al comma 13, dell'art. 14, del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011);
7. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tributi l'invio del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per via telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;
8. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33 e in particolare all'articolo 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare:

Oggetto	Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui
---------	--

	servizi (TARES) anno 2013
Contenuto sintetico	Tariffe della TARES vevoli per il 2013
Eventuale spesa prevista	Nessun impegno di spesa
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Tariffe del tributo TARES, ai sensi dell'art. 14 del DL. n. 201/2011 (conv. nella L. n. 214/2011) e del DPR n. 158/1999

D E L I B E R A

CON DISTINTA E SEPARATA VOTAZIONE

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 15

consiglieri votanti n. 11

consiglieri astenuti n. 04 (Arduini Luigi gruppo "Insieme per Bibbiano", Zamboni Ivo gruppo "Rifondazione Comunista-Comunisti Italiani", Catellani Paolo e Carriero Domenico gruppo "PDL-Lega Nord Bibbiano")

voti contrari n. 02 (Farioli Christian gruppo "UDC-Unione di Centro" e Cassindari Andrea gruppo "PDL-Lega Nord Bibbiano")

voti favorevoli.....n. 09

l'immediata eseguibilità, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Allegato n. 1 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24/7/2013

Tariffe TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) anno 2013

	UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA VARIABILE
		Euro/mq	Euro/Utenza
1	Famiglie di 1 componente (e per i non residenti)	0,4197	71,6223
2	Famiglie di 2 componenti	0,4932	129,5296
3	Famiglie di 3 componenti	0,5509	160,0072
4	Famiglie di 4 componenti	0,5981	192,0086
5	Famiglie di 5 componenti	0,6453	226,2959
6	Famiglie di 6 o più componenti	0,6820	259,0593

	UTENZE NON DOMESTICHE	TARIFFA QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
		Euro/mq	Euro/mq	Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5277	0,5710	1,0986
2	Cinematografi e teatri	0,3958	0,4352	0,8309
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,7737	0,8347	1,6084
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,0026	1,0880	2,0905
5	Stabilimenti balneari	0,7928	0,8533	1,6461
6	Esposizioni, autosaloni	0,6391	0,6980	1,3372
7	Alberghi con ristorante	2,0764	2,2473	4,3237
8	Alberghi senza ristorante	1,3990	1,5165	2,9155
9	Case di cura e riposo	1,3192	1,4274	2,7466
10	Ospedali	1,6582	1,7910	3,4493
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,7677	1,9117	3,6794
12	Banche ed istituti di credito	0,8047	0,8756	1,6803
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,7769	1,9218	3,6987
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,2380	2,4240	4,6620
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,0494	1,1361	2,1855
16	Banchi di mercato beni durevoli (per utenze giornaliere)	3,5386	3,8235	7,3621
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,4379	1,5580	2,9959
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,1482	1,2486	2,3968
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,4379	1,5580	2,9959
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,1068	1,1959	2,3027
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3311	1,4358	2,7669
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,3478	7,9499	15,2978
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,3980	6,9247	13,3227
24	Bar, caffè, pasticceria	5,2240	5,6470	10,8709
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,9088	3,1473	6,0561
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0315	2,1933	4,2249
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,4585	10,2286	19,6871
28	Ipermercati di generi misti	3,3811	3,6565	7,0376
29	Banchi di mercato generi alimentari (per utenze giornaliere)	7,3874	7,9935	15,3809
30	Discoteche, night club	2,3475	2,5436	4,8911



COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 41 DEL 24/2/13

OGGETTO: Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013

AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE ~~FAVOREVOLE/CONTRARIO~~ (1) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(1) PER _____

BIBBIANO, Li _____

FIRMA *Rusconi*



AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE ~~FAVOREVOLE/CONTRARIO~~ (2) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(2) PER _____

BIBBIANO, Li _____


FIRMA *Rusconi*



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Venturelli dr. Sandro

Il Segretario
Messina dott.ssa Anna



La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 17/08/2013 al 31/08/2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li' 17/08/2013



IL SEGRETARIO

